

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Normativa e prassi

Non esenti da Iva le prestazioni di elaborazione informatica in ambito finanziario

12 Agosto 2008

Il chiarimento dell'Agenzia sul quesito di una società di gestione finanziaria che utilizza servizi informatici di altra società



Il quesito. Con la risoluzione n. 230/E del 15 luglio 2002 l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire il trattamento fiscale, agli effetti dell'IVA, applicabile alle attività accessorie a prestazioni di natura

In particolare con la fattispecie prospettata, oggetto di una istanza di interpello, una società italiana, avente quale proprio oggetto sociale l'attività di gestione di portafogli di investimenti per conto terzi, ha chiesto chiarimenti in merito alla definizione del regime IVA applicabile alle prestazioni rese da altra società (nel caso specifico, una società estera senza stabile organizzazione in Italia), consistente nella elaborazione periodica di un "portafoglio modello", ossia di un portafoglio ottimale di investimenti in titoli azionari ed obbligazionari.

A parere della società interpellante la prestazione fornita dalla società estera poteva configurarsi alla stregua di una "prestazione accessoria" alla propria attività di compravendita di titoli, ciò in quanto il supporto di servizi informatici forniti dalla società estera viene ritenuto necessario ed indispensabile al fine delle migliori opportunità di investimento finanziario da offrire ai propri clienti.

Pertanto, se detta impostazione fosse corretta, a parere sempre della medesima società, l'attività informatica di supporto resa dalla società non residente avrebbe dovuto considerarsi esente agli effetti dell'IVA, ai sensi dell'articolo 10, nn. 1 e 4, del D.P.R. n. 633 del 1972. Ciò in quanto, aggiungiamo noi, l'articolo 12 del medesimo decreto n. 633 prevede che le operazioni principale

ed accessoria purchè rese dal medesimo soggetto costituiscono la medesima base imponibile e non sono soggetti autonomamente all'imposta, nel senso che all'operazione accessoria si estende lo stesso regime applicabile a quella principale.

Per suffragare una simile conclusione l'interpellante ha citato alcune risoluzioni emanate in particolare dall'ex Dipartimento delle Entrate, aventi per oggetto problematiche analoghe, nonché una sentenza della Corte di Giustizia U.E. (causa C/76/99 dell'11 gennaio 2001) la quale ha avuto modo di chiarire, ai fini fiscali, il significato da attribuire al concetto di "accessorietà".

Il parere dell'Agenzia. La risposta dell'Agenzia nella citata risoluzione è stata di tutt'altro avviso. Infatti, a parere dell'Agenzia, oltre alla considerazione che i richiami alla prassi amministrativa ed a quella giurisprudenziale comunitaria non sono in alcun modo pertinenti, risulta dirimente chiarire cosa si intenda per "prestazione accessorie" nell'ottica della legge che disciplina l'imposta sul valore aggiunto, ossia il citato d.P.R. n. 633 del 1972, che, precisamente all'articolo 12, prevede cosa si debba intendere per "cessioni e prestazioni accessorie". Detta disposizione prevede l'accessorietà possa essere riconosciuta al trasporto, posa in opera, imballaggio ed a tutte le altre cessioni di beni o prestazioni di servizi accessorie ad una cessione di bene o prestazione di servizi effettuata direttamente dal cedente o prestatore; sostanzialmente deve sussistere un legame indissolubile tra l'operazione principale e quella accessoria che si sostanzia e si qualifica dalla circostanza che entrambe le operazioni sono rese dal medesimo soggetto (risoluzione n. 6/E del 1998 dell'ex Dipartimento delle Entrate).

Pertanto, alla luce di tale definizione del termine "accessorio", l'Agenzia non ha potuto condividere la tesi dell'interpellante in virtù del fatto che nella fattispecie prospettata la prestazione definita accessoria è stata effettuata da un soggetto terzo il quale non è in alcun modo in rapporto sistematico con i clienti finali della società italiana, ossia con i clienti finali, che ricevono l'operazione finanziaria (gestione del portafoglio di investimenti azionari ed obbligazionari), né, inoltre, la prestazione accessoria sembra essere in connessione con quella principale, nel senso di svolgere la funzione di integrare, completare o rendere possibile quest'ultima, come è avvenuto nella fattispecie oggetto della risoluzione n. 150/E del 1999, richiamata impropriamente dall'istante.

Le conclusioni. In sostanza, con la risoluzione n. 230/E l'Agenzia è del parere che la prestazione di elaborazione informatica, al fine della realizzazione di un portafoglio di investimenti in titoli, fornita dalla società non residente a quella italiana, non può configurarsi alla stregua di un'operazione accessoria a quella principale avente natura finanziaria e, di conseguenza, alla stessa non può essere applicato lo stesso regime IVA di esenzione, ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, cui invece è sottoposta l'operazione principale che riveste le caratteristiche di operazione finanziaria a tutti gli effetti e come tale rientrante nei punti 1) e 2) del citato articolo 10. Viceversa

, l'operazione di natura informatica resa dal soggetto non residente deve considerarsi a tutti gli effetti una prestazione di semplice consulenza, che non può rientrare nel regime di esenzione IVA di cui al richiamato articolo 10.

di

Luigi Marzullo

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/non-esenti-iva-prestazioni-elaborazione-informatica-ambito>